

**ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
DELLA PROVINCIA DI PALERMO**  
Viale delle Alpi n° 26  
90144 – Palermo

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' DI CUI  
ALL'ART. 6 DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013, N. 34**

I sottoscritti:

- 1) \_\_\_nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.  
\_\_\_\_\_, residente in Via \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_( ), iscritto al collegio/ordine \_al n. \_\_\_  non iscritto a nessun ordine/collegio;
- 2) \_\_\_nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.  
\_\_\_\_\_, residente in Via \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_( ), iscritto al collegio/ordine \_al n. \_\_\_  non iscritto a nessun ordine/collegio;
- 3) \_\_\_nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.  
\_\_\_\_\_, residente in Via \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_( ), iscritto al collegio/ordine \_al n. \_\_\_  non iscritto a nessun ordine/collegio;
- 4) \_\_\_nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.  
\_\_\_\_\_, residente in Via \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_( ), iscritto al collegio/ordine \_al n. \_\_\_  non iscritto a nessun ordine/collegio;

consapevoli delle responsabilità penali derivanti da falsa dichiarazione,

**DICHIARANO**

l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. 8 Febbraio 2013 n. 34.

La Società tra Professionisti si impegna a trasmettere immediatamente a codesto Spett.le Collegio ogni variazione su numero e caratteristiche degli associati nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 del DM 08-02-13 n. 34.

Si allega fotocopia documento d'identità di ciascun componente la STP.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

Firma

- 1) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_  
4) \_\_\_\_\_

Estratto Art. 6 – Incompatibilità (DM 8 febbraio 2013, n. 34)

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più SOCIETÀ professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.
2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:
  - a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
  - b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  - c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.
6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.